



**CITTA' di SUSA**

# **Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici sottosoglia**

(ai sensi del D. Lgs. 36/2023)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23/12/2025

## Sommario

CAPO I – DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA .....	3
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione .....	3
Art. 2 – Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti .....	3
Art. 3 - Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità .....	3
Art. 4 – Clausole sociali.....	3
Art. 5 - Obblighi di trasparenza .....	4
Art. 6 - Principio di rotazione.....	4
Art. 7 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione .....	5
Art. 8 - Deroga all’obbligo di rotazione.....	5
Art. 9 – Affidamento dell’appalto .....	6
Art. 10 – Stipula del contratto e pubblicazione.....	6
Art. 11 – Garanzie .....	7
CAPO II – ITER PROCEDIMENTALE DEGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA .....	7
Art. 12 – Procedure di affidamento dei contratti sottosoglia.....	7
Art. 13 - Affidamenti diretti .....	7
Art. 14 – Verifica dei requisiti negli affidamenti diretti.....	8
Art. 15 – Compilazione delle schede ANAC .....	9
Art.16 - Procedure negoziate .....	9
Art. 17 – Iter procedimentale delle procedure negoziate.....	9
Art. 18 - Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate.....	10
Art. 19 – Albo fornitori.....	13
Art. 20 – Criteri di aggiudicazione delle procedure negoziate.....	14
Art. 21 - Disposizioni finali.....	14

## **CAPO I – DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA**

### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

### **Art. 2 – Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti**

Il valore stimato delle procedure sottosoglia deve essere determinato nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un frazionamento artificioso dell'appalto, è fondamentale definire con precisione il fabbisogno in rapporto all'oggetto delle gare, soprattutto nei casi di suddivisione in lotti, simultanei o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti.

È compito del Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

### **Art. 3 - Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità**

Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle PMI, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

### **Art. 4 – Clausole sociali**

Nelle procedure negoziate, aventi ad oggetto appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D. Lgs. n° 36/2023, comunque diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previste clausole sociali e criteri premiali relativi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

## **Art. 5 - Obblighi di trasparenza**

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso relativo ai risultati della procedura di affidamento o aggiudicazione. Nelle procedure negoziate, l'avviso deve riportare l'indicazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno effettivamente presentato offerta.

Le pubblicazioni riguardanti l'aggiudicazione delle procedure sottosoglia vengono effettuate automaticamente nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita da ANAC, al momento della compilazione e trasmissione della scheda di acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG). Nel successivo articolo 15 sono specificati gli ulteriori obblighi relativi alla pubblicazione delle fasi successive all'aggiudicazione.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda all'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal D. Lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

## **Art. 6 - Principio di rotazione**

Il Comune di Susa si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

La rotazione si attua all'interno della medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.

In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
- nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

Non determina limitazione numerica ai sensi del punto precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- a) arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- c) alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

## **Art. 7 - Individuazione delle fasce di importo, delle categorie merceologiche e delle categorie di opere ai fini della rotazione**

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico.

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti di cui all'art. 50 del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

<b>Fascia</b>	<b>BENI E SERVIZI</b>	<b>LAVORI</b>
A	> € 5.000 e < € 15.000	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 30.000	> € 15.000 e < € 30.000
C	> € 30.000 e < € 40.000	> € 30.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
E	> € 80.000 e < € 110.000	> € 80.000 e < € 110.000
F	> € 110.000 e pari alla soglia per l'affidamento diretto	> € 110.000 e pari alla soglia per l'affidamento diretto

Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".

In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
- nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

Non determina limitazione numerica la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

## **Art. 8 - Deroga all'obbligo di rotazione**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti